

**MACROGI Srl s.u.**

**C.F. e P.I. 01358340535**

**Via Stazione 92**

**30029 San Stino di Livenza (VE)**

**Cap.Soc. 11.000 euro i.v.**

**Tel.0039/0421/312475**

**fax 0039/0421/473450**

**roberto@studiomacro.it**

**www.studiomacro.it**



S. Stino, 12/03/2024

## **OGGETTO: DECRETO LEGGE 19 DEL 24/03/2024 ULTERIORI PRECISAZIONI**

### **Modifiche settore edilizio e connessi**

Continuiamo l'analisi delle novità MOLTO IMPORTANTI inserite nel Decreto in oggetto, in base ai chiarimenti che stanno fornendo

“Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco”.

Significa che tutte le imprese che operano nei cantieri devono applicare, ai propri dipendenti, uno stipendio lordo non inferiore a quello edile previsto per la zona (provincia o regione) in cui si trova il cantiere e questo anche nel caso in cui il contratto applicato non sia quello edile, vedi, ad esempio, imprese impiantistiche (elettricisti – idrauliche – ecc.) che applicano il CCNL metalmeccanico.

“Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10 - bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.

L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente”.

Ora c'è il controllo di congruità rilasciato dalle casse edili (durc di congruità) è obbligatorio per lavori di importo superiore a 70 mila euro, ma non sono previste sanzioni. Con la nuova normativa viene previsto, con sanzioni, l'obbligo del Durc di congruità per lavori superiori ai 150 mila euro se pubblici e 500 mila se privati. La sanzione viene applicata se il committente non ottiene il Durc di congruità prima di effettuare il saldo finale dell'opera. La sanzione va da mille e cinquemila euro.

Sismabonus. L'agenzia delle Entrate ha comunicato che il sismabonus è applicabile anche alla vendita di immobili al grezzo purché siano stati effettuati tutti gli interventi sulle parti strutturali legati alle norme antisismiche. Il superbbonus spetta alla parte acquirente e non è cedibile (tranne alcuni casi specifici).

Macrogì srl su